



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: TURISMO,CULTURA E PAESAGGIO

GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO: SPORT E EMIGRAZIONE

UFFICIO: SPORT

Seduta in data - 1 FEB. 2019 Deliberazione N. **52**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Giovanni LOLLI**

con l'intervento dei componenti:

| | P | A |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. LOLLI Giovanni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. BERARDINETTI Lorenzo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. D'IGNAZIO Giorgio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. PAOLUCCI Silvio | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. PEPE Dino | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. SCLOCCO Marinella | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

~~Il Estensore~~
dott. Carlo Tereo de Landerset (firma)

~~Il Responsabile dell'Ufficio~~
dott. Carlo Tereo de Landerset (firma)

Il Dirigente del Servizio
dott. Giancarlo Zappacosta (firma)

Il Direttore Regionale
dott. Francesco Di Filippo (firma)

Il Componente la Giunta
dott. Silvio Paolucci (firma)

Il Presidente della Giunta
(firma)

Il Segretario della Giunta
(firma)

Approvato e sottoscritto:

OGGETTO:

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per attività sportive di cui alla L.R. n.2/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO la L.R. 12 Gennaio 2018, n.2 "Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva", all'art.2 comma 2, testualmente cita: "Con provvedimento della Giunta Regionale sono indicati dettagliatamente i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi inerenti la concessione dei contributi di cui al presente titolo nonché le spese ammissibili";

TENUTO CONTO che per la L.R. n.2/2018, relativamente all'anno 2018, sono pervenute numerose domande e che il Servizio regionale competente in materia di sport deve, ai sensi del sopra citato art.2 comma 2, approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per attività sportive di cui alla L.R. n.2/2018, onde consentire al citato Servizio regionale competente in materia di sport di effettuare tutte le operazioni di riparto dei fondi e di assegnazione dei punteggi e dei contributi connessi;

ATTESO che il Servizio DPH005 "Sport ed Emigrazione" ha predisposto il documento denominato "Criteri e modalità per la concessione dei contributi per attività sportive di cui alla L.R. n.2/2018", Allegato al presente atto sotto la lettera "A";

PRECISTAO che dall'approvazione della presente deliberazione non discendono oneri finanziari diretti a carico del Bilancio regionale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. n.80 del 05/04/2013;

VISTA la L.R. n.14 settembre 1999, n.77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente per materia ha espresso parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa, ed inoltre ha ritenuto la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento attesta che la proposta in questione è validamente assunta per le motivazioni riportate, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari e a voti unanimi espressi nella forma di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:

- 1) **di approvare** il documento allegato al presente atto sotto la lettera "A" denominato "Criteri e modalità per la concessione dei contributi per attività sportive di cui alla L.R. n.2/2018";
- 2) **di pubblicare** il presente atto sul B.U.R.A.T.-

**Criteria e modalità per la concessione dei contributi per attività
sportive di cui alla L.R. n.2/2018**

1. Criteri per la quantificazione dei contributi regionali.

In tutti i casi in cui l'assegnazione del contributo sia effettuata mediante un sistema "a punteggio", la somma disponibile, per ciascun Capo previsto dalla legge regionale 12 Gennaio 2018, n.2 Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva, art.27, viene divisa per il totale dei punti ottenuti in quello specifico Capo da tutti i soggetti beneficiari. Tale quoziente determina il *valore del punto*.

Il prodotto tra il valore del punto e il totale dei punti raggiunti da ciascun soggetto beneficiario determina la misura del contributo regionale ad esso assegnabile.

Per tutti gli altri casi si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n.2/2018, riguardante vari Capi.

2. CAPO II - Riparto dei contributi in favore degli "Enti di promozione sportiva" di cui all'art.3, comma 1, lett.a)

La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di promozione sportiva, ai sensi della L.R. n.2/2018, Capo II, art. 6, comma primo, viene ripartita ed assegnata, a ciascun Ente avente diritto, nel modo seguente:

- I il 30 per cento della somma disponibile viene diviso in parti uguali tra i soggetti richiedenti ed aventi diritto;
- II la restante quota, fatta eccezione per il CUSI, cui viene riservato in misura fissa il 5 per cento della rimanente somma, è ripartita mediante un sistema "a punteggio" i cui parametri e valori, riferiti alle iniziative realizzate nel corso dell'anno per il quale è stata fatta richiesta di contributo ed esclusivamente svolte nel territorio regionale, sono i seguenti:
 - a) n. 80 punti per l'organizzazione di ciascuna manifestazione sportiva internazionale;
 - b) n. 30 punti per l'organizzazione di ciascuna manifestazione sportiva nazionale;
 - c) n. 10 punti per l'organizzazione di ciascuna manifestazione sportiva regionale;
 - d) n. 80 punti per l'organizzazione di ogni convegno sportivo internazionale;
 - e) n. 30 punti per l'organizzazione di ogni convegno sportivo nazionale;
 - f) n. 10 punti per l'organizzazione di ogni convegno sportivo regionale;
 - g) n. 30 punti per l'organizzazione di ogni corso per la formazione di operatori sportivi.

Vengono inoltre assegnati n.10 punti per ciascuna società sportiva affiliata all'Ente. Nei casi di "doppia o plurima affiliazione", vale a dire quando una stessa Associazione sportiva risulti affiliata a più di un Ente di promozione sportiva, il punteggio viene parimenti assegnato a ciascun Ente titolare dell'Affiliazione.

E' facoltà dell'Ente affidare l'organizzazione delle iniziative sopraelencate, dalla lettera a) alla lettera g) alle Associazioni Sportive affiliate che operano in nome e per conto dello stesso purché l'Ente medesimo risulti di fatto il soggetto che si fa carico delle relative spese organizzative.

La Giunta regionale riconosce il diritto di accesso al contributo a tutti gli Enti di promozione sportiva che, avendone titolo, hanno effettuato domanda nei termini di legge, riservando al Dirigente del Servizio competente in materia di sport il compito di effettuare il relativo piano di riparto dei contributi ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. n.2/2018, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, previa acquisizione dei dati comprovanti l'avvenuta realizzazione delle iniziative di cui alle sopra indicate lettere a), b), c), d), e), f), e g) nonché del numero delle Società sportive affiliate, tutti certificati delle rispettive competenti strutture nazionali.

Per consentire a ciascun Ente di promozione sportiva di documentare il possesso dei requisiti sopradetti, utili all'attribuzione del punteggio complessivo, viene ad essi consentito di produrne la relativa certificazione entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, successivo a quello afferente il contributo, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale/pec indirizzata al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport e corredata della relativa documentazione.

Qualora dalla documentazione esibita non risulti totale rispetto del disposto di cui alla L.R. n.2/2018, art. 25, si provvede alla riduzione o alla revoca del contributo assegnato.

3. CAPO II - Riparto dei contributi per "Società e Associazioni sportive" di cui all'art.3, comma 1, lett.b)

1. La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno dell'attività delle "Società e Associazioni sportive", di cui alla L.R. n.2/2018, Capo II, art. 6, comma secondo, viene ripartita con un sistema "a punteggio" basato sui seguenti parametri di valutazione:
 - I. Qualità dei programmi;
 - II. Attività rivolta a minorenni;
 - III. Attività pluridisciplinari;
 - IV. Utilizzo di operatori sportivi.
2. Per l'assegnazione del punteggio relativo alla "qualità dei programmi" (1° parametro), viene assegnato un punteggio da 1 a 60 tenendo conto dell'attività complessiva svolta da ciascuna Associazione sportiva, valutando la struttura organizzativa, i risultati sportivi conseguiti, l'ambito territoriale di operatività, i riflessi promozionali dell'attività svolta e da svolgere e la dimensione quantitativa del programma proposto. A tale scopo il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport di avvale delle proposte di punteggio fornite, a propria richiesta, dalle strutture del CONI e/o dalle sue Federazioni sportive regionali competenti per disciplina e/o dagli Enti di Promozione Sportiva. Qualora le richieste di

punteggio fatte alle strutture del CONI e/o alle sue Federazioni sportive regionali competenti per disciplina e/o agli Enti di Promozione Sportiva non abbiano risposta in tempo utile alla predisposizione annuale del piano di riparto dei contributi in favore delle medesime Società sportive, è comunque facoltà del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport effettuare autonomamente tali valutazioni, sulla base della documentazione in suo possesso.

3. L'assegnazione del maggior punteggio relativo all'attività rivolta ai giovani (2° parametro) è assegnato tramite una maggiorazione del 30 per cento, del punteggio precedentemente ottenuto sulla qualità dei programmi, se le Società sportive hanno associati almeno 25 atleti minorenni effettivamente praticanti, opportunamente certificati dalle competenti Federazioni sportive del CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva.
4. L'assegnazione del maggior punteggio relativo alle "Società e Associazioni sportive" che svolgono attività pluridisciplinari (3° parametro) è assegnato tramite una maggiorazione del 10 per cento per ogni attività Federale svolta in più dopo la prima, fino ad un massimo di 3 (pari ad un aumento massimo del 30 per cento del punteggio complessivo, precedentemente ottenuto).
5. L'assegnazione del punteggio relativo al numero di Operatori sportivi che collaborano stabilmente con le "Società e Associazioni sportive", con regolare contratto di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno di competenza almeno un compenso sportivo (4° parametro), viene assegnato per ogni operatore in servizio nell'anno afferente il contributo e fino ad un massimo di cinque unità, nella maniera che segue:
 - a) 20 punti per ciascun operatore sportivo in possesso di Laurea in discipline motorie (ad esempio ISEF/Scienze motorie/ecc.);
 - b) 10 punti per ciascun operatore sportivo in possesso di regolare qualifica rilasciata dalle competenti Federazioni sportive del CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva o dal CONI stesso.
6. La titolarità professionale degli Operatori sportivi deve essere chiaramente ed opportunamente documentata mentre l'effettiva attività svolta può essere autocertificata nelle forme previste dalla legge e/o desumibile dai contratti di collaborazione sportiva stipulati.

E' facoltà del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport svolgere accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti sopradetti.

4. CAPO II - Riparto dei contributi per "Società e Associazioni sportive" di cui all'art.3, comma 1, lett.c)

1. La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno dell'attività delle "Società e Associazioni sportive", di cui alla L.R. n.2/2018, Capo II, art. 6, comma terzo, viene ripartita con un sistema "a punteggio" basato sui seguenti parametri di valutazione:
 - I. Qualità dei programmi;
 - II. Attività rivolta a minorenni;
 - III. Utilizzo di operatori sportivi;
 - IV. Numero di atleti tesserati diversamente abili.
2. Per l'assegnazione del punteggio relativo alla "qualità dei programmi" (1° parametro), viene assegnato un punteggio da 1 a 60 tenendo conto dell'attività complessiva svolta da ciascuna Associazione sportiva, valutando la struttura organizzativa, i risultati sportivi conseguiti, l'ambito territoriale di operatività, i riflessi promozionali dell'attività svolta e da svolgere e la dimensione quantitativa del programma proposto. A tale scopo il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport si avvale delle proposte di punteggio fornite, a propria richiesta, dalle strutture del CIP e/o dalle sue Federazioni sportive regionali competenti per disciplina e/o dagli Enti di Promozione Sportiva. Qualora le richieste di punteggio fatte alle strutture del CIP e/o alle sue Federazioni sportive regionali competenti per disciplina e/o agli Enti di Promozione Sportiva non abbiano risposta in tempo utile alla predisposizione annuale del piano di riparto dei contributi in favore delle medesime Società sportive, è comunque facoltà del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport effettuare autonomamente tali valutazioni, sulla base della documentazione in suo possesso.
3. L'assegnazione del maggior punteggio relativo all'attività rivolta ai giovani (2° parametro) è assegnato tramite una maggiorazione del 30 per cento, del punteggio precedentemente ottenuto sulla qualità dei programmi, se le Società sportive hanno associati almeno 10 atleti minorenni effettivamente praticanti, opportunamente certificati dalle competenti Federazioni sportive del CIP, dagli Enti di Promozione Sportiva o dal CIP steso.
4. L'assegnazione del punteggio relativo al numero di Operatori sportivi che collaborano stabilmente con le "Società e Associazioni sportive", con regolare contratto di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno di competenza almeno un compenso sportivo (3° parametro), viene assegnato per ogni operatore in servizio nell'anno afferente il contributo e fino ad un massimo di cinque unità, nella maniera che segue:
 - a) 20 punti per ciascun operatore sportivo in possesso di Laurea in discipline motorie, psicologiche o sociali (ad esempio ISEF/Scienze motorie/Psicologia/Scienze Sociali/ecc.);

- b) 10 punti per ciascun operatore sportivo in possesso di regolare qualifica rilasciata dalle competenti Federazioni sportive del CONI/CIP, dagli Enti di Promozione Sportiva o dal CONI/CIP stessi.
5. La titolarità professionale degli Operatori sportivi deve essere chiaramente ed opportunamente documentata mentre l'effettiva attività svolta può essere autocertificata nelle forme previste dalla legge e/o desumibile dai contratti di collaborazione sportiva stipulati.
6. L'assegnazione del punteggio relativo al numero di atleti tesserati diversamente abili iscritti con le "Società e Associazioni sportive", (4° parametro), viene assegnato nella maniera che segue:
- a) 20 punti per "Società e Associazioni sportive" con un numero di atleti diversamente abili compreso fra 10 e 15;
 - b) 40 punti per "Società e Associazioni sportive" con un numero di atleti diversamente abili compreso fra 16 e 25;
 - c) 60 punti per "Società e Associazioni sportive" con un numero di atleti diversamente abili superiore a 25.

E' facoltà del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport svolgere accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti sopradetti.

5. CAPO III - Riparto dei contributi per "Interventi a sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli" di cui all'art.3, comma 1, lett.d)

1. Fermi restando i requisiti previsti dagli artt. 7 e 8 della L.R. n.2/2018, non sono considerabili svolti "ai massimi livelli" i seguenti campionati dilettantistici: quelli svolti in discipline che non hanno campionati di serie inferiore alla massima serie prevista dal competente regolamento federale nazionale; quelli che pure essendo classificati "di serie A" ovvero "di serie A1", sono svolti in discipline che hanno campionati di serie superiori alle stesse, come previsto dal competente regolamento federale nazionale.
2. Il riparto dei contributi di cui al presente capoverso avviene in parti uguali fra tutti i soggetti beneficiari che abbiano presentato regolare domanda, così come previsto dalla L.R. n.2/2018, art. 9.

6. Giustificativi di spesa per i contributi di cui ai capi II e III della L.R. n.2/2018

Le spese ammissibili per i contributi di cui ai capi II e III della L.R. n.2/2018, in base alle quali vanno presentati i giustificativi di spesa per l'erogazione del contributo assegnato sono le seguenti:

- ✓ Spese per compensi/rimborsi spese, regolarmente elargiti e documentabili, a Operatori sportivi ed atleti;
- ✓ Spese per iscrizioni e tasse di qualsiasi genere (eccetto quelli riferite ad obblighi di natura fiscale) per la partecipazione ad attività sportive o per la loro realizzazione;
- ✓ Spese per l'acquisto di abbigliamento, apparecchiature e attrezzi sportivi nonché di materiale sportivo di consumo,
- ✓ Spese per coppe, medaglie, targhe o altri oggetti aventi funzione di premio in occasione di manifestazioni sportive,
- ✓ Spese per abbonamento a riviste sportive di tiratura nazionale;
- ✓ Spese di viaggio e soggiorno nelle località di sedi di manifestazioni sportive,
- ✓ Spese relative all'uso o alla gestione di impianti sportivi pubblici o privati,
- ✓ Spese pubblicitarie sull'attività sportiva programmata o realizzata,
- ✓ Spese per assicurazioni connesse alla pratica sportiva,
- ✓ Spese per utenze (Acqua, luce e gas);
- ✓ Spese relative all'utilizzo di mezzi di trasporto intestati alla medesima Associazione/Società Sportiva/Ente di Promozione sportiva.

Per quanto attiene alla documentazione delle spese da presentare in sede di consuntivo per l'ottenimento del contributo, è richiesto il rispetto della vigente normativa fiscale.

Tutti i giustificativi di spesa, inoltre, devono essere intestati al soggetto beneficiario, riportanti la quietanza della spesa sostenuta o la stessa deve essere desumibile dai documenti bancari eventualmente allegati ed infine devono rispettare quanto indicato all'art.25 comma 1 della L.R. n.2/2018.

Per quanto riguarda le spese per compensi/rimborsi spese a Operatori sportivi ed atleti, non essendo prescritta dalla legge una normativa certa riguardo la fatturazione, è richiesto il pagamento con sistemi idonei ad evidenziare l'uscita della spesa effettuata (bonifico bancario/assegni con relativa distinta/estratto conto bancario dal quale desumere l'uscita), indipendentemente dall'importo speso.

Ai sensi della L.R. n.2/2018, art. 25, comma 1, i beneficiari di cui all'art.3, comma 1 lettere a), b), c) e d) sono tenuti a presentare giustificativi di spesa di importo pari almeno al doppio del contributo assegnato.

7. CAPO IV - Riparto dei contributi per "Promozione e sostegno dell'attività sportiva scolastica" di cui all'art.3, comma 1, lett.e)

Per quanto attiene il capo IV non è previsto alcun tipo di riparto essendo previsto un unico possibile soggetto beneficiario, nella fattispecie l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.

8. Giustificativi di spesa per i contributi di cui al capo IV della L.R. n.2/2018

Le spese ammissibili per i contributi di cui al capo IV della L.R. n.2/2018, in base alle quali vanno presentati i giustificativi di spesa per l'erogazione del contributo assegnato, sono le seguenti:

- ✓ Spese per iscrizioni e tasse di qualsiasi genere (eccetto quelli riferite ad obblighi di natura fiscale) per la partecipazione ad attività sportive o per la loro realizzazione;
- ✓ Spese per l'acquisto di abbigliamento, apparecchiature e attrezzi sportivi nonché di materiale sportivo di consumo,
- ✓ Spese per coppe, medaglie, targhe o altri oggetti aventi funzione di premio in occasione di manifestazioni sportive,
- ✓ Spese per abbonamento a riviste sportive di tiratura nazionale;
- ✓ Spese di viaggio e soggiorno nelle località di sedi di manifestazioni sportive,
- ✓ Spese relative all'uso o alla gestione di impianti sportivi pubblici o privati,
- ✓ Spese pubblicitarie sull'attività sportiva programmata o realizzata,
- ✓ Spese per assicurazioni connesse alla pratica sportiva.

Per quanto attiene alla documentazione delle spese da presentare in sede di consuntivo per l'ottenimento del contributo, è richiesto il rispetto della vigente normativa fiscale.

Tutti i giustificativi di spesa, inoltre, devono essere intestati al soggetto beneficiario, riportanti la quietanza della spesa sostenuta o la stessa deve essere desumibile dai documenti bancari eventualmente allegati ed infine devono rispettare quanto indicato all'art.25 comma 2 della L.R. n.2/2018.

Ai sensi della L.R. n.2/2018, art. 25, comma 2, il beneficiario di cui all'art.3, comma 1, lettere e) è tenuto a presentare giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato.

9. CAPO V - Riparto dei contributi per "manifestazioni sportive e convegni" realizzate dai beneficiari di cui all'art.3, comma 1, lett.f)

Per l'attuazione delle iniziative contemplate nel capo V, art.13, lettere a), b), c) e d), tenuto conto delle risorse economiche disponibili, vengono concessi contributi sulle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate e comunque non oltre i seguenti limiti:

1. Per le iniziative di cui all'art. 13 lett. a), € 30.000,00,
2. Per le iniziative di cui all'art. 13, lett. b), rispettivamente:
 - € 20.000,00 se le manifestazioni sono di carattere internazionale;
 - € 15.000,00 se le manifestazioni sono di carattere nazionale;
 - € 10.000,00 se le manifestazioni sono di carattere interregionale;
 - € 5.000,00 se le manifestazioni sono di carattere regionale.
3. Per le iniziative di cui all'art. 13, lett. c.), rispettivamente:
 - € 15.000,00 se le manifestazioni sono di carattere internazionale;
 - € 10.000,00 se le manifestazioni sono di carattere nazionale.
4. Per le iniziative di cui all'art.13, lett.d), rispettivamente:
 - € 15.000,00 se i convegni sono di carattere internazionale;
 - € 10.000,00 se i convegni sono di carattere nazionale;
 - € 5.000,00 se i convegni sono di carattere regionale.

Qualora le disponibilità economiche assegnate al capo V della L.R. n.2/2018 non dovessero essere sufficienti a coprire economicamente tutte le richieste effettuate dai beneficiari richiedenti, verrà disposta apposita riduzione.

10. Giustificativi di spesa per i contributi di cui al capo V della L.R. n.2/2018

Le spese ammissibili per i contributi di cui al capo V della L.R. n.2/2018, in base alle quali vanno presentati i giustificativi di spesa per l'erogazione del contributo assegnato sono le seguenti:

- ✓ Spese per compensi/rimborsi spese, regolarmente elargiti e documentabili;
- ✓ Spese per iscrizioni e tasse di qualsiasi genere (eccetto quelli riferite ad obblighi di natura fiscale);
- ✓ Spese per l'acquisto di abbigliamento, apparecchiature e attrezzi sportivi nonché di materiale sportivo di consumo,
- ✓ Spese per coppe, medaglie, targhe o altri oggetti aventi funzione di premio;
- ✓ Spese di viaggio e soggiorno degli ospiti (atleti, tecnici, accompagnatori, arbitri, professori, ecc.);
- ✓ Spese relative all'uso o alla gestione di impianti sportivi pubblici o privati,
- ✓ Spese pubblicitarie;
- ✓ Spese per utenze (acqua, luce, gas);
- ✓ Spese per assicurazioni;
- ✓ Spese per catering o servizi di ristorazione,

Per quanto attiene alla documentazione delle spese da presentare in sede di consuntivo per l'ottenimento del contributo, è richiesto il rispetto della vigente normativa fiscale.

Tutti i giustificativi di spesa, inoltre, devono essere intestati al soggetto beneficiario, riportanti la quietanza della spesa sostenuta o la stessa deve essere desumibile dai documenti bancari eventualmente allegati ed infine devono rispettare quanto indicato all'art.25 comma 3 della L.R. n.2/2018.

Per quanto riguarda le spese per compensi/rimborsi spese a Operatori sportivi ed atleti, non essendo prescritta dalla legge una normativa certa riguardo la fatturazione, è richiesto il pagamento con sistemi idonei ad evidenziare l'uscita della spesa effettuata (bonifico bancario/assegni con relativa distinta/estratto conto bancario dal quale desumere l'uscita) indipendentemente dall'importo speso.

In ogni caso, ciascuno dei giustificativi di spesa deve essere chiaramente ed esclusivamente riconducibile alla manifestazione sportiva/convegno, per la quale è stato richiesto il contributo regionale, sia relativamente alla data di emissione del documento fiscale che per il suo contenuto descritto.

11. CAPO VI - Riparto dei contributi per "Meriti sportivi" di cui all'art.3, comma 1, lett.g)

Per l'attuazione delle iniziative contemplate nel Capo VI, art. 16, 17 e 18, tenuto conto delle risorse economiche disponibili, vengono concessi contributi mediante un "sistema a punteggio" così articolato:

- a) Punti 1000 per ogni titolo mondiale o olimpico;
- b) Punti 500 per ogni titolo europeo (o podio mondiale/olimpico);
- c) Punti 100 per ogni titolo nazionale (o podio europeo);
- d) Punti 50 per ogni titolo interregionale (o podio nazionale).

Per l'erogazione del contributo il beneficiario richiedente dovrà presentare idonea certificazione del CONI o di Federazione sportiva affiliata al CONI, dalla quale si evinca in maniera inequivocabile il titolo ottenuto direttamente dalla Società o Associazione Sportiva o da un suo atleta.

12. Giustificativi di spesa per i contributi di cui al capo VI della L.R. n.2/2018

Così come indicato all'art.25 comma 4 della L.R. n.2/2018, non è prevista la presentazione di alcun giustificativo di spesa.

13. CAPO VIII - Contributi per "Incentivazione, divulgazione e sostegno della pratica sportiva" di cui all'art.3, comma 1, lett.h)

Per l'attuazione delle iniziative contemplate nel Capo VIII, art. 22 e 23, tenuto conto delle risorse economiche disponibili, vengono concessi contributi in base alla citata L.R. n.2/2018 non essendo previsto un sistema di attribuzione di punteggi.

14. Giustificativi di spesa per i contributi di cui al capo VIII della L.R. n.2/2018

Le spese ammissibili per i contributi di cui al capo VIII della L.R. n.2/2018, in base alle quali vanno presentati i giustificativi di spesa per l'erogazione del contributo assegnato sono le seguenti:

- ✓ Spese per compensi/rimborsi spese, regolarmente elargiti e documentabili;
- ✓ Spese per l'acquisto di abbigliamento, apparecchiature e attrezzi sportivi nonché di materiale sportivo di consumo;
- ✓ Spese per coppe, medaglie, targhe o altri oggetti aventi funzione di premio;
- ✓ Spese di viaggio e soggiorno degli ospiti (atleti, tecnici, accompagnatori, arbitri, professori, ecc.);
- ✓ Spese relative all'uso o alla gestione di impianti sportivi pubblici o privati,
- ✓ Spese pubblicitarie;
- ✓ Spese per utenze (acqua, luce, gas);
- ✓ Spese per assicurazioni;
- ✓ Spese per catering o servizi di ristorazione;
- ✓ Spese relative alla realizzazione di corsi, convegni o manifestazioni;

Per quanto attiene alla documentazione delle spese da presentare in sede di consuntivo per l'ottenimento del contributo, è richiesto il rispetto della vigente normativa fiscale.

Tutti i giustificativi di spesa, inoltre, devono essere intestati al soggetto beneficiario, riportanti la quietanza della spesa sostenuta o la stessa deve essere desumibile dai documenti bancari eventualmente allegati ed infine devono rispettare quanto indicato all'art.25 comma 2 della L.R. n.2/2018.

Per quanto riguarda le spese per compensi/rimborsi spese a Operatori sportivi ed atleti, non essendo prescritta dalla legge una normativa certa riguardo la fatturazione, è richiesto il pagamento con sistemi idonei ad evidenziare l'uscita della spesa effettuata (bonifico bancario/assegni con relativa distinta/estratto conto bancario dal quale desumere l'uscita) indipendentemente dall'importo speso.

Una parte del contributo riservato al CIP – Comitato Italiano Paralimpico, pari al 20% dello stesso, così come previsto dall'art.23 comma 3 della L.R. n.2/2018, deve essere riservato a "Special

Olimpics Italia” qualora lo stesso realizzi manifestazioni nel territorio regionale e pertanto il CIP – Comitato Italiano Paralimpico dovrà dimostrare di aver assegnato tale riserva percentuale a “Special Olympics Italia” oppure, qualora quest’ultimo non abbia realizzato manifestazioni nel territorio regionale dovrà presentare idonea dichiarazione liberatoria dello “Special Olympics Italia”.

15. Rimando alla L.R. n.2/2018

Per quanto non indicato nei presenti Criteri e modalità per la concessione dei contributi per attività sportive di cui alla L.R. n.2/2018, si rimanda alla medesima norma.